

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE ED AVVERTENZE

- **Abbattimento base imponibile** su quanto maturato entro il 31/12/2000 si determina nella misura di L.600.000 (€ 309,87) per anno di contribuzione rapportate alla permanenza IN AZIENDA ed alla percentuale di TFR versato alla forma pensionistica. Da indicare esclusivamente per i "nuovi iscritti". La comunicazione da parte del datore di lavoro del relativo importo è necessaria per consentire alla forma pensionistica di determinare correttamente la base imponibile in fase di erogazione della prestazione previdenziale. Qualora non venga comunicato l'importo dell'abbattimento, la forma pensionistica non riconoscerà alcun abbattimento all'aderente. L'importo dell'abbattimento spettante potrà comunque essere comunicato alla forma pensionistica in sede di liquidazione.
- **N.ro mesi interi competenza:** si intendono i mesi di maturazione TFR. Esempio: per 1 anno e 6 mesi, indicare 18
- **Rendimenti già assoggettati dall'azienda ad imposta sostitutiva 11%.** Nel conferire il TFR pregresso alla forma pensionistica, deve essere comunicata la quota parte (il "di cui") che il datore di lavoro ha già assoggettato ad imposta sostitutiva a partire dal 2001. L'importo dei rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva 11% potrà così essere escluso dall'imponibile all'atto della erogazione della prestazione previdenziale. Ove tale importo non fosse comunicato, si intenderà pari a zero e non potrà essere comunicato successivamente.
- **Distinzione tra TFR maturato (e conferito) sino al 31/12/2000 e TFR maturato (e conferito) successivamente.** La distinzione è rilevante in quanto il regime fiscale applicabile è differente. Qualora all'atto del conferimento TFR non fosse fornita la distinzione tra i periodi, la forma pensionistica lo attribuirà interamente al primo periodo utile per l'iscritto.
- La forma pensionistica non effettuerà alcun tipo di conguaglio fiscale relativamente alle anticipazioni di TFR già erogate dal datore di lavoro.
- Ai fini fiscali si ricorda che il TFR pregresso versato alla forma pensionistica sarà imputato alla posizione individuale nel rispetto dei montanti accumulati (fino al 2000, 2001-2006, dal 2007). La tassazione della prestazione avverrà secondo la disciplina rappresentata nel Documento sul regime fiscale allegato alla Nota Informativa. Si ricorda inoltre che non rileva la non coincidenza tra la data di iscrizione alla forma pensionistica e quella di assunzione del dipendente e che l'attribuzione del TFR pregresso non impatta sulla qualifica dell'iscritto (vecchio-nuovo iscritto)
- Il datore di lavoro una volta compilato il modulo in tutte le sue parti dovrà effettuare il bonifico sul conto corrente del fondo Byblos con codice IBAN IT84C0330701719000000022862.
La causale da inserire sarà la seguente : TFR PREGRESSO – nome cognome e codice fiscale aderente
- Il modulo dovrà essere inviato tramite raccomandata A/R a : Fondo pensione Byblos, Via Aniene 14, 00187 Roma, oppure via pec a: fondobyblos@pec.notificafacile.it

NOTA BENE: L'incompleta compilazione del presente modulo o la mancata sottoscrizione comportano l'immediato rigetto della domanda presentata.